



COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

ORDINANZA N° 192 DEL 20.06.07 n. prot.15114

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

II RESPONSABILE VI SETTORE

VISTI gli articoli 30,68,81,116,117,129,1291 del codice della navigazione e gli articoli 27,28,59 e 524 del Regolamento di esecuzione al C.N.;

VISTO il D.P.R. 10.9.1982, n° 915 relativo alla raccolta dei rifiuti;

VISTA la legge 5.2.1992, n° 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Visto il D.L.gs n° 22 del 05.02.97 di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti;

Vista la Legge 15.03.97, n° 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto l'art.105 del D.L.gs 31.03.1998 n° 112 "Conferimento di funzioni compiti amministrative dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della Legge 15.03.97 n° 59";

Vista la legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni su " Tutela delle acque dall'inquinamento"

VISTE le ordinanze n° 13/86 datate 14/07/1986 e n° 16/90 in data 14 giugno 1990 sulla disciplina della nautica da diporto emesse da C.P. ;

VISTA l'ordinanza N° 22/95 in data 22 giugno 1995 che regola il noleggio delle unità da diporto.

Visto il D.P.R. 616/77- art.59;

Vista la Legge 287/91;

Visto il D.L.gs n° 96 del 30.03.99;

Visto il D.L.gs n° 112/98;

Vista la delibera di G.R.C. n° 3744 del 14.07.00 con la quale si concretizzava il conferimento delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo con finalità turistico ricreative;

Vista l'ordinanza n° 96/03 emessa dal Comune di Bacoli;

Vista l'ordinanza dalla Circomare Pozzuoli.

Visti i commi da 250 a 257 dell'art.1 della Legge 27.12.06, n° 296 (Legge Finanziaria 2007), nonché la nota esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02.01.07 in relazione all'Art. 1 comma 251 lettera è) di detta legge;

Visto il D.L.gs 31.03.98 n° 214 "Riforma della disciplina relativa al commercio , a norma dell'art. 4 , comma 4 della Legge 15.03.97 n° 59);

Vista la Legge Regionale 1/2000 relativa alla disciplina del commercio;

Visto il D.M. 05.10.99 n° 478 "Regolamento recante le norme di sicurezza per la navigazione da diporto;

Vista la Legge Costituzionale 18.10.01 n° 3 " Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto i pareri dei sindacati balneari ;

RITENUTO: necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e per i profili su di essa incidenti sulla fascia costiera del Comune di Bacoli;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

ORDINA

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Aprile ed il 31 ottobre.
In ogni caso, è facoltà dei singoli concessionari avvalersi delle previsioni della delibera Commissariale n° 129 del 06.10.04, che disciplina la destagionalizzazione delle attività.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare presso le strutture balneari, (la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 30 settembre), i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicati nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia, e si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto in più lingue, con la seguente dicitura: "attenzione: balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".
3. Per la segnalazione alla Capitaneria di Porto - GUARDIA COSTIERA - più vicina di qualsiasi situazione di emergenza a mare, è possibile usare il seguente numero telefonico gratuito: 1530 (numero VERDE).

Art. 2

ZONA DI MARE RISERVATA AI BAGNANTI

1. La zona di mare per una profondità di 300 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione.
 - a) il limite di tale zona deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.
2. Nella predetta zona di mare è vietato:
 - a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Le imbarcazioni con motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi - dovranno raggiungere la riva usando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio,
 - b) l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
3. Le zone di mare prospicienti spiagge o litorali non intensamente frequentate da bagnanti possono essere attraversate, ai soli fini dell'atterraggio e/o dell'ormeggio, dai mezzi indicati al precedente punto a) a lento motore e con rotta perpendicolare alla linea di costa.
4. I frequentatori delle spiagge libere Comunali, potranno posizionare propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc.) che dovrà obbligatoriamente essere rimossa al momento dell'abbandono della spiaggia.
Tale attrezzatura non potrà comunque essere posizionata prima dell'alba, e dovrà essere rimossa dopo il tramonto.

Art. 3

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. E' Vietata la balneazione:
 - a) nei porti,
 - b) nei raggio di mt. 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali,
 - c) fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e di pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di mt. 200,
 - d) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati,

- e) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari, con ordinanza sindacale,
- f) all'interno degli specchi acquei antistanti alle aree demaniali marittime destinate alla sosta, all'alaggio e varo di imbarcazioni è assolutamente vietato fare il bagno nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

Art. 4

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGIE

1. Sulle spiagge del Comune E' VIETATO:

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate,
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc. , nonchè mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) che arrechi danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonchè nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- h) tenere alto volume radio, juke box, mangianastri ed, in generate, apparecchi di diffusione sonora;
- i) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione del Comune.
- l) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonchè accendere fuochi;
- m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- n) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aereomobile o di apparecchio private e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia
- p) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.
- q) il noleggio e/o la locazione di sdraio, lettini, ombrelloni e pattini sugli arenili non in concessione o aree attigue (ex art. 68 codice Navigazione).**

ART. 5

PARAGRAFO A - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI.

1. Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.30 alle ore 19.30. con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale con l'Ordinanza in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande , nonchè della delibera Commissariale n° 129 del 06.10.04.

2. I titolari devono assicurare il libero e gratuito accesso e transito attraverso l'area in concessione a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, comunque il mare, nonché consentire il solo attraversamento delle aree in concessioni per la successiva libera fruizione degli specchi acquei antistanti, evitando forme di occupazione anche solo momentanee ed occasionali dell'area di battigia, suscettibili di compromettere i necessari parametri di sicurezza.

3. i concessionari delle strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso e di salvataggio;

b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;

4. durante l'orario di apertura i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 mt. di fronte mare. Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il bagnino o l'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto 4 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

5. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile devono essere permanentemente disponibili:

a) un binocolo;

b) un'imbarcazione idonea a disimpegnare servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in nessun caso, destinata ad altri usi.

6. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati salvagenti anulari muniti di una sagola galleggiante lunga almeno 25 mt.

7. Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

8. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:

a) 3 bombole individuali di ossigeno, da 1 litro, senza riduttore di pressione;

b) una cannula di respirazione bocca a bocca;

c) un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;

d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente,

9. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi.

10. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

11. Le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la fascia di arenile larga 5 mt dalla battigia. con sistema di festoni di corda supportati da paletti di altezza non superiore a mt. 1.20 che non impedisca, in ogni caso, la visuale del mare.

12. Resta fermo l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap, con la predisposizione di idonei percorsi, perpendicolari alla battigia.

PARAGRAFO B • DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e produrre Dia sanitaria alle competenti autorità
2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
3. Presso ogni stabilimento balneare in un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di soccorso elencato nei punti: a), b), c), del precedente punto 7 del paragrafo A.
4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria.
5. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
6. I servizi igienici per disabili, di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
7. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
8. I concessionari degli stabilimenti balneari e quelli per la posa di sedie e ombrelloni, sono obbligati a garantire la pulizia degli arenili in concessioni per l'intero arco dell'anno.
9. Prima dell'inizio della stagione balneare, è consentito ai concessionari l'accesso sull'arenile di mezzi gommati e meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia.
10. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, garantendo la collocazione di un estintore portatile ogni 25 ml di cabine e comunque non inferiori a due.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari; in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione estiva.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Gli ufficiali o gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza,
4. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 così come integrato dall'art. 5 comma 2 della legge n° 172 dell'08.07.2003, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della L. 50/71 e successive modifiche sulla navigazione da diporto ovvero dall'art. 650 del C. P i proventi saranno versati al Comune di Bacoli.
5. La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Bacoli è notificata al Comando P.M., alla Locamare Baia e a mezzo posta alla Circomare Pozzuoli ed inserita sul sito www.comune.bacoli.it
6. Avverso alla presente Ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine rispettivamente 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'Ordinanza stessa.

**Il Responsabile VI Settore
Rag. Pini Umberto**